

copertura assicurativa. In particolare, l'Autorità ha, in primo luogo, rilevato che il progetto normativo, pur ponendosi l'obiettivo di garantire una copertura assicurativa generalizzata, rende tale copertura obbligatoria unicamente per i soggetti che abbiano deciso di sottoscrivere una polizza antincendio, laddove il rischio di calamità naturale e quello di incendio risultano del tutto indipendenti. Ne deriva che i destinatari dell'obbligo assicurativo verrebbero selezionati sulla base di un criterio del tutto estraneo all'effettiva esposizione al rischio. Inoltre, la scelta di abbinare le due assicurazioni realizza un *tie in* tra due prodotti non giustificato da alcuna relazione tecnica, in quanto il verificarsi di un evento non implica di regola il verificarsi dell'altro, risultando dunque suscettibile di restringere la concorrenza.

Inoltre, l'Autorità ha osservato che la rigida determinazione di tutti gli elementi costitutivi del rapporto di assicurazione appare in contrasto con l'obiettivo dichiarato di aprire al mercato il settore dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturale. Ciò restringe, infatti, la libertà di scelta sia dei consumatori in merito al tipo di polizza maggiormente conforme alle proprie esigenze, sia delle imprese in termini di differenziazione dei prodotti assicurativi offerti. La limitazione dell'autonomia delle imprese appare particolarmente accentuata laddove si prevede che i premi siano correlati al grado di rischiosità dell'area territoriale cui la polizza si riferisce, risultando in tal modo rigidamente regolamentata la principale variabile entro cui il meccanismo concorrenziale si esplica, ovvero il prezzo del servizio offerto.

L'Autorità si è, infine, soffermata sulla disposizione che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di costituire un consorzio unico di riassicurazione, sottolineando come tale previsione, oltre ad ostacolare la prestazione di servizi da parte di compagnie assicuratrici estere, limita ulteriormente la libertà delle imprese relativamente ad una importante scelta strategica, ovvero quella delle modalità con cui procedere alla riassicurazione dei rischi assunti. L'Autorità ha auspicato, pertanto, che la costituzione di consorzi di riassicurazione sia demandata alla libera scelta delle imprese e che, in ogni caso, il loro funzionamento sia ispirato ai principi contenuti nel regolamento della Commissione n. 358/2003 di esenzione nel settore delle assicurazioni<sup>53</sup>, al fine di evitare che l'utilizzo di tale strumento restringa la concorrenza in una misura non giustificata da esigenze di perseguimento dell'interesse pubblico.

#### SERVIZI FINANZIARI

Nel corso del 2003 l'Autorità ha avviato due procedimenti istruttori al fine di verificare eventuali violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nel settore delle carte di credito (CARTASÌ-AMERICAN EXPRESS) e

<sup>53</sup> Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, in GUCE L 53/8, del 28 febbraio 2003.

nella prestazione di alcuni servizi bancari (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA). L'Autorità ha, inoltre, effettuato un intervento di segnalazione in merito a distorsioni della concorrenza nella fornitura di garanzie a imprese partecipanti a gare di appalto (SEGNALAZIONE SULLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA DERIVANTI DALL'ARTICOLO 24, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONE SICILIA N. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE). Infine, sono stati resi due pareri alla Banca d'Italia in relazione, rispettivamente, ad un procedimento in materia di intese (SERVIZI INTERBANCARI) e ad un altro in materia di concentrazioni (BANCA POPOLARE DI COMMERCIO E INDUSTRIA-BANCA POPOLARE DI BERGAMO).

#### *CARTA-SÌ-AMERICAN EXPRESS*

Nel luglio 2003 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio in relazione ad un accordo stipulato tra CartaSì Spa e American Express Services Europe Ltd, volontariamente comunicato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, avente ad oggetto la costituzione di un'impresa comune, denominata Iconcard Spa, per l'emissione e la gestione di carte di credito appartenenti al circuito American Express (Amex), nonché la distribuzione delle stesse attraverso le banche aderenti a CartaSì. Più specificamente, l'intesa prevede che Iconcard, società pariteticamente controllata, emetterà e gestirà alcune carte di credito Amex destinate a persone fisiche a reddito elevato, nonché a piccole e medie imprese. Tali carte potranno essere utilizzate presso tutti gli esercizi convenzionati con il circuito Amex e saranno distribuite in esclusiva dalle banche affiliate a CartaSì. Secondo quanto comunicato dalle parti, l'obiettivo perseguito dall'intesa consiste, per American Express, nell'accesso al canale distributivo bancario, e per CartaSì, nell'ampliamento della gamma delle carte di credito offerte.

In un contesto di mercato caratterizzato da un grado di concentrazione molto elevato, in cui CartaSì è l'operatore leader nel mercato italiano delle carte di credito sia nel segmento dell'*issuing* (emissione di carte di credito e rapporto con i titolari) che in quello dell'*acquiring* (attività di convenzionamento con gli esercenti), mentre Amex risulta essere il secondo operatore nel segmento dell'*issuing* e il terzo in quello dell'*acquiring*, l'istruttoria è diretta a valutare se l'intesa comunicata, comportando la costituzione di un'impresa comune produttiva e distributiva tra due importanti concorrenti, destinata alla condivisione delle loro scelte commerciali e strategiche, nonché dei loro profitti, possa configurarsi come restrittiva della concorrenza.

Pertanto, nel corso del procedimento è stato acquisito un diverso accordo, denominato "*Financial Service Agreement*", tra SI Servizi Spa, società appartenente al gruppo CartaSì, e American Express, avente ad oggetto la gestione dei servizi di *acquiring* e *processing* delle carte di credito Amex da parte di società del gruppo CartaSì. Sebbene questo accordo presenti una propria autonoma rilevanza, in considerazione del fatto che l'attività di *issuing* e quella di *acquiring* attengono a profili complementari

e interdipendenti del mercato delle carte di credito, l'Autorità ha ritenuto di estendere l'istruttoria anche a tale secondo accordo. Al 31 marzo 2004 l'istruttoria è in corso.

#### ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Nel novembre 2003 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio in relazione a due schemi contrattuali, volontariamente comunicati dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, al fine di valutare se essi configurino violazioni al divieto di intese restrittive della concorrenza. In particolare, il primo schema contrattuale, denominato “*Servizi di investimento*”, contiene, oltre ad alcune clausole concernenti le condizioni contrattuali in materia di servizi di gestione di portafogli, intermediazione mobiliare e consulenza finanziaria, alcune disposizioni che definiscono, tra l'altro, i diritti di recesso e di modifica unilaterale del contratto, nonché le relative modalità di comunicazione al cliente. Il secondo schema, denominato “*Condizioni generali per l'utilizzo delle carte di credito*”, definisce la disciplina contrattuale del rapporto tra le banche che emettono o collocano carte di credito e i clienti, con particolare riferimento alle modalità di rilascio e utilizzo delle carte, alle modifiche unilaterali delle condizioni da parte delle banche e al diritto di recesso delle parti.

Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha in primo luogo posto in evidenza che gli accordi in esame, comportando la standardizzazione delle condizioni contrattuali in merito ad una serie di rapporti banca-cliente, potrebbero essere suscettibili di uniformare il comportamento delle banche in relazione ai profili disciplinati dagli schemi contrattuali comunicati. Poiché l'ABI rappresenta la quasi totalità degli operatori attivi nell'offerta dei servizi oggetto degli schemi contrattuali, l'intesa è potenzialmente idonea a uniformare il comportamento di una larga parte dei concorrenti presenti sui mercati interessati. In secondo luogo, l'Autorità ha osservato che alcune delle clausole contrattuali contenute negli schemi contrattuali, tra cui in particolare quelle disciplinanti l'esercizio del diritto di recesso, la facoltà per le banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel corso del rapporto e le relative modalità di comunicazione alla clientela, appaiono idonee a determinare un peggioramento generalizzato delle condizioni di offerta. Inoltre, l'inserimento nell'accordo relativo ai servizi di investimento di clausole atte a indurre un legame tra servizi normalmente distinti potrebbe configurare un elemento costitutivo di una pratica di *tie in* generalizzata. Infine, l'Autorità ha riscontrato in entrambi gli schemi contrattuali la presenza di altre disposizioni che potrebbero risultare idonee ad uniformare le condotte delle banche mediante l'applicazione generalizzata di clausole che risultano peggiorative delle condizioni economiche applicate al cliente, ostacolando il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive. Al 31 marzo 2004 l'istruttoria è in corso.

*SEGNALAZIONE SULLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA DERIVANTI  
DALL'ARTICOLO 24, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONE SICILIA  
N. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE*

Nel dicembre 2003 l'Autorità, con una segnalazione trasmessa al Ministro per gli affari regionali, al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana nonché all'Assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche, recante norme in materia di opere pubbliche. In particolare, l'articolo 24 di tale legge, come modificato dall'articolo 20 della legge della Regione Sicilia n. 7/03, prevede un'apposita disciplina delle garanzie prestate dalle imprese partecipanti a gare di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria, disponendo che per i lavori di importo a base d'asta superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria, le imprese debbano presentare una cauzione provvisoria pari allo 0,50% dell'importo dei lavori, da prestarsi "a mezzo di fideiussione bancaria". Tale disciplina integra l'articolo 30 della legge statale 11 febbraio 1994, n. 109, recante Legge quadro in materia di lavori pubblici, che prevede che l'offerta da prestare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici sia corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti in uno specifico elenco (elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385).

Nella segnalazione, l'Autorità ha posto in evidenza che, in relazione agli appalti d'importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria, la legge regionale in questione introduce una discriminazione in favore delle banche. Infatti, ai fini della partecipazione alle gare per tali tipi di appalti, le imprese debbono essere in possesso di forme di garanzia che possono essere rilasciate esclusivamente dagli istituti bancari, e non anche da altri soggetti operanti nel settore finanziario, pure abilitati dalla normativa vigente al rilascio di tali garanzie. Peraltro, la limitazione prevista dalla legislazione regionale non appare giustificata da particolari esigenze di interesse pubblico, in quanto l'equiparazione tra le predette tipologie di operatori, con specifico riferimento all'attività in questione, appare confermata sia dalla normativa applicabile agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, sia dalla disciplina del settore finanziario. L'Autorità ha pertanto ritenuto che la norma regionale determinasse una distorsione delle dinamiche competitive relative alla fornitura di servizi finanziari e ne ha auspicato una revisione al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato e un migliore soddisfacimento delle esigenze delle imprese.

*SERVIZI INTERBANCARI*

Nel luglio 2002 la Banca d'Italia ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Servizi Interbancari Spa, poi divenuta CartaSì Spa, società consortile alla quale aderiscono la quasi totalità delle banche italiane, al fine di valutare se l'attività di coordinamento nella gestione delle carte di credito

da essa svolta per conto delle banche affiliate configurasse una violazione al divieto di intese restrittive della concorrenza.

Nel parere espresso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha in primo luogo sottolineato che CartaSì, qualificabile come associazione di imprese, aveva esteso la sua attività al di là della mera fase produttiva della gestione delle carte di credito, intervenendo anche nella determinazione delle condizioni economiche praticate dalle banche aderenti. Più specificamente, l'adesione al sistema associativo CartaSì da parte delle banche avveniva mediante la sottoscrizione di una Convenzione standard che regolava, tra l'altro, le condizioni economiche del convenzionamento con gli esercenti (*acquiring*), nonché l'emissione delle carte di credito ai titolari (*issuing*). La costituzione di un organismo consortile tra la maggior parte delle banche italiane e l'affidamento ad esso di un'attività che poteva essere svolta in modo autonomo dalle singole banche aderenti poteva rappresentare di per sé una restrizione della concorrenza.

Dalla documentazione istruttoria risultava che le condotte restrittive poste in essere da CartaSì avevano in particolare riguardato l'ambito delle attività di convenzionamento con gli esercenti. Tali condotte si erano sostanziate in un'intensa attività deliberativa, avente ad oggetto l'emanazione di circolari concernenti la fissazione di livelli standard e minimi delle commissioni agli esercenti, la determinazione di una procedura per autorizzare le banche a discostarsi da tali livelli, nonché l'organizzazione di un sistema di incentivazione del rispetto delle commissioni indicate. Il sistema di definizione delle condizioni economiche delle attività di *acquiring* si era poi evoluto nel corso del tempo: fino al 1994, CartaSì aveva fissato direttamente le commissioni da praticare agli esercenti; tra il 1994 e il 1998, il meccanismo era stato modificato, passando dalla definizione diretta delle commissioni da parte di CartaSì ad un regime di autorizzazione controllata degli scostamenti dei prezzi finali applicati agli esercenti rispetto a quelli raccomandati da CartaSì. A tale sistema di coordinamento delle politiche commerciali era stato, inoltre, affiancato un meccanismo di ripartizione dei proventi tra le banche affiliate volto ad incentivarne ulteriormente la cooperazione. In base alla versione più recente di tale sistema, introdotta nel 2000, ogni banca riceveva un compenso pari alla differenza tra la commissione da essa applicata e quella "di riferimento" indicata da CartaSì, con la conseguenza che tale compenso poteva risultare anche negativo nel caso in cui la banca decideva di applicare commissioni inferiori a quelle di riferimento. Peraltro, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che una circolare di CartaSì del 2001 aveva introdotto un ulteriore meccanismo di coordinamento, il quale, attraverso la predisposizione di un *software* accessibile a tutte le banche affiliate, consentiva il calcolo di una commissione di riferimento cliente per cliente e la verifica, da parte di CartaSì e delle banche aderenti, del rispetto di tale commissione. L'attività di coordinamento di CartaSì aveva, dunque, eliminato l'incertezza circa il reciproco comportamento delle banche aderenti, comportando il raggiungimento di un equilibrio dei prezzi diverso da quello che si sarebbe determinato in regime di concorrenza.

In conclusione, l'Autorità, ritenendo che i meccanismi di coordinamento delle politiche commerciali delle banche affiliate posti in essere da CartaSì configurassero delle intese aventi ad oggetto la fissazione di prezzi minimi da parte di un'associazione di imprese e che la condotta di CartaSì avesse generato sostanziali restrizioni della concorrenza nel mercato nazionale delle carte di credito, ha auspicato, nel rendere il parere a Banca d'Italia, una modifica dell'attuale sistema di gestione delle carte di credito e l'irrogazione a CartaSì della sanzione prevista per le violazioni gravi dalla legge n. 287/90. Nell'agosto 2003 la Banca d'Italia ha concluso il procedimento istruttorio, accertando lo scambio di informazioni finalizzato al coordinamento dei comportamenti delle banche aderenti a CartaSì relativo alla definizione dei prezzi praticati agli esercenti convenzionati e comminando a CartaSì una sanzione di 500 mila euro.

*BANCA POPOLARE DI COMMERCIO E INDUSTRIA-BANCA POPOLARE DI BERGAMO*

Nell'agosto 2003 la Banca d'Italia ha concluso un'istruttoria in relazione ad un'operazione di concentrazione consistente nella fusione tra la Banca Popolare Commercio e Industria Scarl (BPCI) e la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Scarl (BPB), al fine di verificare se la concentrazione determinasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della raccolta bancaria nelle province di Bergamo e Varese. Più specificamente, l'operazione consisteva nella fusione tra BPB, BPCI e la Banca Popolare di Luino e di Varese Spa, controllata da BPCI, mediante la costituzione di una nuova società cooperativa avente natura di banca popolare con funzioni di capogruppo, denominata Banche Popolari Unite.

Nel parere espresso alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della legge n. 287/90, l'Autorità ha osservato che nella provincia di Bergamo la quota di mercato congiunta sui depositi bancari risultava pari, nel 2002, al 42% (41,2% detenuto da BPB e 0,8% da BPCI), mentre nella provincia di Varese essa era pari al 37,7% (28,9% detenuto da BPB e 8,8% da BPCI). Benché in entrambe le province risultassero presenti primari gruppi bancari nazionali, nonché alcune banche popolari fortemente radicate sul territorio, l'Autorità ha rilevato che la distanza in termini di quote di mercato che l'operazione avrebbe determinato tra il costituendo gruppo bancario BPB-BPCI e i restanti operatori risultava significativa, soprattutto nella provincia di Bergamo. L'operazione sembrava, dunque, nel complesso suscettibile di determinare il rafforzamento, sia pure marginale, di un operatore di primaria importanza.

Nel provvedimento di chiusura d'istruttoria, la Banca d'Italia ha ritenuto di autorizzare l'operazione di concentrazione, subordinatamente al rispetto di alcune misure atte ad evitare il rischio che la concentrazione potesse eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza nei mercati interessati. In particolare, la Banca d'Italia ha imposto che il gruppo risultante dalla concentrazione mantenga invariato il numero complessivo dei propri insediamenti nelle province di Bergamo e Varese per un periodo di tre anni.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nel settore dei servizi di intermediazione immobiliare (GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI) e ha effettuato tre interventi di segnalazione in relazione a disposizioni suscettibili di restringere la concorrenza nell'ambito delle attività professionali (SEGNALAZIONE SUI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI ATTESTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI; PARERE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUSSIDIARIA; PARERE SUI SERVIZI DI FORMAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE).

### *GUARDIA DI FINANZA-FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI*

Nel marzo 2004 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (FIMAA) e dell'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari (ANAMA). Il procedimento, avviato sulla base di alcune denunce presentate dalla Guardia di Finanza, dall'Associazione nazionale di tutela del credito e del risparmio e da un privato cittadino, era volto a verificare se talune previsioni contenute nei codici deontologici delle tre associazioni di categoria, aventi ad oggetto l'indicazione delle provvigioni minime per la prestazione di servizi di intermediazione immobiliare, la clausola di non concorrenza tra gli associati nella gestione dei rapporti con la clientela e il divieto di pubblicizzare l'offerta di servizi di intermediazione immobiliare a titolo gratuito, potessero configurare intese restrittive della concorrenza.

Il mercato rilevante ai fini della valutazione delle condotte è stato individuato, sotto il profilo del prodotto, nella fornitura dei servizi di mediazione immobiliare offerti sia ai proprietari di immobili che intendono vendere o locare gli stessi, sia agli acquirenti e conduttori. Sotto il profilo geografico, l'estensione del mercato, in ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, è risultato limitato all'ambito locale, corrispondente tendenzialmente a un territorio non più esteso della provincia. L'Autorità ha peraltro considerato che i codici deontologici oggetto del procedimento erano stati deliberati dalle uniche tre associazioni di agenti immobiliari riconosciute a livello nazionale e che tali codici fornivano orientamenti di carattere generale tendenti a omogeneizzare i comportamenti degli agenti immobiliari presenti sull'intero territorio nazionale. Per tale ragione, la valutazione concorrenziale delle disposizioni contenute nei codici deontologici è stata effettuata con riguardo ad una pluralità di mercati provinciali corrispondenti all'intero territorio nazionale.

La normativa vigente prevede che la misura della provvigione spettante al mediatore di affari e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di accordo tra i contraenti, siano determinate dalle

Giunte camerali, sentito il parere di un'apposita commissione provinciale (cosiddetta commissione ruolo) istituita presso le Camere di Commercio, tenuto conto degli usi locali. Con riferimento alla composizione di tali commissioni, la normativa settoriale prevede che la maggioranza sia costituita da rappresentanti degli agenti immobiliari designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ovvero ANAMA, FIAIP e FIMAA, risultate presenti, pur con composizioni diverse, nelle commissioni ruolo di tutte le Camere di Commercio. Inoltre, l'Autorità ha rilevato che le commissioni ruolo, pur non avendo direttamente poteri disciplinari nei confronti degli iscritti, di fatto rivestono una funzione rilevante nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare come proponenti dello stesso e come consulenti della Giunta camerale. In proposito, la documentazione acquisita nel corso del procedimento ha evidenziato che, in molte province, le tre associazioni di categoria avevano depositato i propri codici deontologici presso le Camere di Commercio con l'intento di fornire degli strumenti alla luce dei quali valutare i comportamenti degli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione. Ed effettivamente, in alcune di tali province, l'attività di vigilanza sugli iscritti era stata svolta dalle commissioni ruolo prendendo a riferimento le norme di autoregolamentazione che si erano date le associazioni di categoria.

Con riguardo agli usi negoziali che operano come parametro di riferimento per la Giunta camerale, in caso di mancato accordo tra le parti sulla provvigione da corrispondere al mediatore, la normativa vigente attribuisce alle Camere di Commercio sia l'accertamento di nuovi usi, sia la revisione quinquennale di quelli già esistenti. In entrambi i casi, un ruolo consultivo rilevante è svolto dalle commissioni ruolo. Dai dati raccolti è altresì emerso che al processo di rilevazione degli usi sono chiamate a partecipare anche FIAIP, ANAMA e FIMAA che, in taluni casi, hanno sollecitato la revisione degli usi sulla base delle rilevazioni tariffarie da esse effettuate tra gli associati, con l'indicazione degli importi per adeguare gli usi stessi.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha in primo luogo accertato che le disposizioni contenute nei codici deontologici della FIAIP e dell'ANAMA in tema di tariffe prevedevano un divieto per gli associati di praticare prezzi inferiori agli usi e alle consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio di appartenenza. In tal modo, i valori rilevati dagli enti camerali risultavano delle vere e proprie tariffe minime, idonee a restringere la concorrenza relativamente ad una delle variabili più significative dell'attività economica delle imprese. Con riguardo al patto di non concorrenza, le previsioni del codice deontologico di FIAIP e ANAMA disponevano un divieto per gli iscritti di accettare incarichi laddove il cliente avesse già rilasciato il proprio mandato ad un'altra impresa associata. Peraltro, nel novembre 2003 l'associazione ANAMA ha approvato un nuovo codice deontologico dal quale sono state eliminate le clausole oggetto del procedimento istruttorio.



Con riferimento a FIMAA, l'Autorità ha valutato due versioni del codice deontologico, la prima applicata fino a giugno 2002 e la seconda attualmente vigente. In tema di tariffe per i servizi di intermediazione immobiliare, l'Autorità ha accertato che la versione rimasta in vigore fino al 2002 disponeva che il compenso spettante alle imprese associate non dovesse essere superiore alle tariffe proposte dalla stessa FIMAA. Nella nuova versione del codice deontologico, tale riferimento è stato sostituito con un rinvio all'obbligo di rispettare quanto stabilito dagli usi e consuetudini locali, con un sostanziale allineamento, dunque, alle previsioni in materia di tariffe contenute nei codici deontologici di FIAIP e ANAMA. Inoltre, l'Autorità ha accertato che la nuova versione del codice deontologico di FIMAA prevedeva anche un divieto generalizzato per gli associati di pubblicizzare prestazioni a titolo gratuito, nonché una clausola di non concorrenza formulata nei medesimi termini di quella contenuta nei codici deontologici di FIAIP e ANAMA.

In relazione alle disposizioni in tema di tariffe spettanti agli associati contenute nei codici deontologici, l'Autorità ha ritenuto che esse costituissero intese gravemente restrittive della concorrenza in ragione del loro stesso oggetto, in quanto atte ad annullare il confronto sul prezzo dei servizi offerti tra i vari operatori. Tali disposizioni risultavano in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore che ammetteva l'integrazione legale del contratto nella sola ipotesi in cui mancava l'accordo tra le parti.

Con riguardo al patto di non concorrenza previsto nei codici deontologici delle tre associazioni, l'Autorità ha ritenuto che tale clausola limitasse la possibilità per le imprese associate di farsi concorrenza indipendentemente dalla tipologia di contratti stipulata, con o senza esclusiva, integrando una forma di restrizione dell'autonomia delle imprese associate nell'acquisizione della clientela. L'Autorità ha considerato che tali clausole, la cui osservanza era obbligatoria per tutti gli iscritti e garantita da varie forme di controllo interne ed esterne nonché da meccanismi sanzionatori, aveva comportato una limitazione della libertà di scelta dei consumatori, ai quali era stata preclusa la possibilità di usufruire contemporaneamente dei servizi di intermediazione offerti da più agenzie immobiliari e, dunque, dei benefici in termini di qualità e prezzo dei servizi richiesti derivanti dal confronto tra i diversi operatori.

Con riguardo, infine, al divieto generalizzato di pubblicizzare l'offerta di prestazioni a titolo gratuito previsto nella vigente versione del codice deontologico di FIMAA, l'Autorità ha rilevato che tale disposizione condizionava la politica commerciale delle imprese, limitando le loro strategie di prezzo e di sconti e impedendo che tali strategie potessero essere rese note alla clientela mediante lo strumento pubblicitario.

L'Autorità ha altresì considerato che le associazioni coinvolte erano quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale ed erano presenti, con una posizione di assoluta preminenza, nelle commissioni ruolo di tutte le Camere di Commercio italiane. Inoltre, l'esercizio da parte delle commissio-

ni ruolo dell'attività di vigilanza sugli iscritti aveva consentito alle tre associazioni di incidere sui comportamenti degli agenti immobiliari al di là del novero dei propri associati. In tale contesto, l'Autorità ha valutato diversamente la posizione dell'ANAMA, tenuto conto che tale associazione aveva eliminato dal proprio codice deontologico, prima della comunicazione delle risultanze istruttorie, le disposizioni oggetto del procedimento; al contrario, FIAIP e FIMAA non avevano posto in essere alcuna misura in tal senso. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 130 mila euro a FIAIP, 10 mila euro a FIMAA e 1.000 euro ad ANAMA.

*SEGNALAZIONE SUI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI ATTESTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI*

Nel giugno 2003 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo una segnalazione in merito ad alcune disposizioni riguardanti i corrispettivi per i servizi prestati dalle Società Organismo di Attestazione (SOA) per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare, il sistema tariffario per l'attività di attestazione delle SOA è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34, attualmente oggetto di revisione da parte del Governo. Nella versione vigente, l'articolo 12, comma 3, del Dpr n. 34/00 dispone che l'attestazione o il suo rinnovo siano soggetti al pagamento di una tariffa, calcolata secondo una determinata formula, che costituisce il corrispettivo minimo della prestazione resa. La norma prevede, altresì, che non possa essere richiesto il pagamento di un corrispettivo superiore al doppio di quello minimo. Lo schema di regolamento volto a modificare il Dpr n. 34/00, nel confermare l'obbligatorietà delle tariffe minime e massime, provvede ad estenderle alle attività integrative di revisione triennale o di variazione dell'attestazione; prevede, inoltre, la rivalutazione delle tariffe stesse sulla base di specifici coefficienti; dispone, infine, che il corrispettivo dell'attestazione, della revisione o della variazione debba essere interamente pagato prima del loro rilascio, salvo talune limitate eccezioni.

L'Autorità ha ritenuto che tale sistema tariffario fosse in contrasto con i principi di concorrenza e non fosse giustificato dall'esigenza di garantire, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che intendano partecipare a gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, la più efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Richiamando quanto affermato in numerose altre circostanze, l'Autorità ha infatti osservato che la previsione di tariffe minime, lungi dal garantire la qualità dei servizi offerti, disincentiva gli operatori dall'assumere il livello qualitativo della prestazione quale variabile del proprio comportamento di mercato. Nel caso dell'attività di qualificazione svolta dalle SOA, peraltro, l'interesse generale alla corretta ed efficiente realizzazione dei lavori pubblici risulta già soddisfatto da una serie di strumenti regolatori contemplati dalla normativa vigente. In base ad essa, infatti, l'accesso al mercato delle attestazioni è subordinato al possesso di rigorosi requisiti,

nonché al rilascio di un provvedimento autorizzatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in esito ad un apposito procedimento istruttorio. Inoltre, le previsioni contenute nello schema di regolamento attuativo introducono ulteriori elementi volti ad accrescere l'efficacia del sistema dei controlli sul processo di qualificazione, conferendo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, oltre alla già prevista potestà di revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di violazioni più gravi, la potestà di sanzionare anche singole infrazioni commesse dalle SOA.

Per quanto riguarda i massimi tariffari, l'Autorità ha rilevato che essi potrebbero risultare giustificati solo qualora fosse dimostrato che la struttura dell'offerta in un determinato ambito territoriale sia tale da attribuire alle imprese operanti un significativo potere di mercato; ma questa evidenza non è stata posta dal legislatore a fondamento dell'intervento legislativo. Pertanto, in un contesto normativo contraddistinto dalla presenza di penetranti controlli, le previsioni in materia di obbligatorietà delle tariffe minime e massime risultano prive di qualunque giustificazione, contrastando con le dinamiche di mercato cui il legislatore stesso ha inteso fare rinvio.

In relazione, infine, alle disposizioni dello schema di regolamento che modificano le modalità e i termini di pagamento, è stata evidenziata la loro idoneità a restringere ulteriormente e in modo ingiustificato i margini di concorrenza tra le SOA. Le stesse risultano, inoltre, prive del carattere della proporzionalità, considerato che sarebbero destinate ad operare in un contesto in cui le SOA sono già vincolate al rispetto di una dettagliata regolamentazione normativa e amministrativa. Per tali ragioni, l'Autorità ha dunque auspicato un riesame della normativa in materia alla luce del principio di proporzionalità e un adeguamento della stessa ai principi della concorrenza.

#### *PARERE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUSSIDIARIA*

Nel dicembre 2003 l'Autorità, con un parere formulato ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri alcune osservazioni in merito al disegno di legge recante "*Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria*" (AC 4209). In via preliminare, l'Autorità ha segnalato alcuni potenziali effetti distorsivi della concorrenza in ordine all'impostazione generale del disegno di legge, derivanti, in particolare, dalla prevista istituzione di registri per l'iscrizione dei soggetti appartenenti alle diverse categorie professionali del settore, nonché dal rinvio ad un successivo regolamento di attuazione e alle determinazioni di una "Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza" per la definizione di alcuni aspetti importanti del futuro assetto del settore.

In relazione al primo aspetto, l'Autorità ha osservato che la prevista creazione di registri per l'iscrizione delle diverse figure professionali non appare, in generale, necessaria per tutte le categorie di operatori del settore. L'istituzione di tali registri può ritenersi, al più, giustificata per i soli soggetti che operano con l'uso di armi e mezzi di difesa, tenuto conto delle esigen-

ze di sicurezza che ne richiedono un controllo particolarmente rigoroso. In ogni caso, l'accesso al registro dovrebbe essere subordinato al solo possesso di requisiti oggettivi.

In merito al rinvio disposto dal disegno di legge ad un successivo regolamento di attuazione e alle determinazioni di una "Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza", l'Autorità ha sottolineato la necessità di esplicitare già nel disegno di legge i criteri ai quali il regolamento di attuazione e la Commissione consultiva dovranno attenersi, al fine di evitare che vengano introdotte ulteriori e non giustificate restrizioni della concorrenza. Con specifico riguardo alla composizione della Commissione consultiva, è stata rilevata la necessità che la presenza dei rappresentanti delle categorie degli operatori di settore sia minoritaria, in modo da garantire che gli interessi da essi rappresentati non risultino prevalenti rispetto agli interessi generali cui l'attività della Commissione è preordinata.

Nel dettaglio delle previsioni contenute nel disegno di legge, l'Autorità ha ritenuto problematiche alcune disposizioni riguardanti l'accesso all'attività, l'esclusiva per l'esercizio di alcuni compiti, la fissazione delle tariffe, nonché le modalità di partecipazione a gare d'appalto. In merito al primo profilo, l'Autorità ha osservato che, mentre appare coerente con la tutela dell'ordine pubblico porre un limite alla forza numerica complessiva delle guardie giurate e delle altre figure professionali che operano con l'uso di armi e mezzi di difesa, non trovano analoga giustificazione le limitazioni nel numero delle imprese da autorizzare o degli operatori abilitati ad esercitare l'attività senza l'uso di armi. L'Autorità ha suggerito, pertanto, di limitare il riferimento alle sole guardie giurate e agli altri operatori abilitati all'uso di armi, auspicando, più in generale, che il rilascio di atti autorizzatori avvenga in modo oggettivo e automatico in presenza dei requisiti richiesti e di condizioni non pregiudizievoli per l'interesse pubblico.

L'Autorità ha poi osservato che la prevista esclusiva a favore degli istituti di vigilanza per lo svolgimento delle attività di "gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica" non risultava giustificata in quanto l'esercizio di tali attività non richiedeva l'uso di strumenti (quali armi e mezzi di difesa) di per sé suscettibili di porre in pericolo la sicurezza pubblica. Si trattava, infatti, di attività non assimilabili a quelle tipicamente svolte dagli istituti di vigilanza e per le quali un'attribuzione di esclusiva avrebbe comportato l'esclusione dal settore di diverse categorie di imprese operanti a vario titolo nell'ambito delle tecnologie informatiche.

Con riferimento alla fissazione delle tariffe, l'Autorità ha auspicato l'eliminazione di qualsiasi "vidimazione", da parte dell'autorità competente per il rilascio della licenza, dei prezzi per la prestazione dei diversi servizi. Tale vidimazione non è di per sé in grado di assicurare che le imprese assolvano ai propri obblighi contributivi e previdenziali, né che erogino servizi di qualità

migliore. Al fine di tutelare la clientela dall'applicazione di prezzi particolarmente elevati in situazioni di asimmetria informativa o debolezza contrattuale basterebbe, infatti, limitarsi a prevedere l'esposizione al pubblico dei prezzi autonomamente determinati da ogni impresa.

È stata, infine, considerata potenzialmente distorsiva della concorrenza la disposizione secondo cui gli accordi sottoscritti dagli istituti di vigilanza per la partecipazione congiunta a gare di appalto devono essere "approvati dai prefetti rispettivamente competenti". L'Autorità ha osservato che la tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza potrebbe in realtà risultare ugualmente garantita attraverso un'autorizzazione del prefetto che avesse ad oggetto esclusivamente le modalità concrete di prestazione del servizio, a prescindere dal contenuto commerciale degli accordi di cooperazione. Inoltre, subordinare la possibilità di tale tipo di cooperazione fra imprese alla preventiva autorizzazione prefettizia potrebbe tradursi in un'ammissione incondizionata del ricorso all'istituto dell'associazione temporanea di imprese, che invece, come già più volte affermato dall'Autorità, deve essere limitato alle sole situazioni in cui le singole imprese partecipanti non sarebbero altrimenti in grado di partecipare alla gara.

*PARERE SUI SERVIZI DI FORMAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE  
CONOSCENZE INFORMATICHE*

Nel marzo 2004 l'Autorità ha trasmesso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al Parlamento, al Governo, alla Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, nonché ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in merito ad una situazione distorsiva della concorrenza che potrebbe determinarsi nel settore dei servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche, in conseguenza della preferenza accordata da parte della Pubblica Amministrazione ad una determinata certificazione delle conoscenze informatiche di base, ovvero la certificazione ECDL (*European Computer Driving Licence*).

Il servizio di certificazione delle conoscenze informatiche viene generalmente offerto dalla maggioranza degli operatori che fanno formazione, quale opportunità per i propri studenti di dimostrare le competenze conseguite attraverso i corsi di formazione. Le organizzazioni di dimensioni più grandi offrono comunemente anche la possibilità di conseguire una certificazione delle conoscenze informatiche secondo i propri standard indipendentemente dalla fruizione dei servizi di formazione. In tale contesto, la certificazione ECDL non si distingue in maniera sostanziale da altre certificazioni diffuse a livello nazionale e internazionale.

L'Autorità ha in primo luogo osservato che, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa firmato nel 1999 tra il Ministero della pubblica istruzione e l'AICA (associazione che rilascia la certificazione ECDL in Italia) per la diffusione delle competenze informatiche secondo lo standard

ECDL, successivamente esteso anche alle scuole legalmente riconosciute, larga parte della Pubblica Amministrazione ha iniziato ad adottare lo standard ECDL come certificazione di riferimento delle conoscenze informatiche di base. In particolare, ciò si è verificato nei confronti: *i*) degli operatori del settore in relazione all'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche per i propri dipendenti e per altre categorie di cittadini; nonché *ii*) dei singoli privati che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione, ad esempio in occasione di valutazioni di titoli nei concorsi per l'assunzione di personale, di riconoscimento di crediti nei *curricula* formativi o di attribuzione di qualifiche professionali nell'avviamento al lavoro.

L'Autorità ha affermato che tale prassi produce in entrambi i casi effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori che offrono servizi di formazione e servizi di certificazione delle conoscenze informatiche. Per quanto riguarda, infatti, il riconoscimento di un'unica certificazione in relazione all'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione dei servizi di formazione delle conoscenze informatiche, l'Autorità ha ribadito quanto già affermato in precedenti interventi di segnalazione in relazione alla formulazione dei bandi per l'acquisto di servizi, sottolineando la necessità di evitare prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti. Con riferimento poi al riconoscimento di un'unica certificazione nei confronti dei singoli privati che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione, anch'esso è stato considerato atto a produrre effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori che offrono ai privati servizi di certificazione delle conoscenze informatiche, in quanto suscettibile di discriminare la clientela degli uni rispetto a quella degli altri.

L'Autorità ha pertanto auspicato che si ponga la massima attenzione per ricondurre al valore di una mera individuazione di uno standard di riferimento gli atti con i quali viene riconosciuta la certificazione ECDL ai fini della attestazione del possesso delle conoscenze informatiche di base, evitando in futuro di accordare univocamente una preferenza assoluta per tale sola certificazione. L'individuazione da parte della Pubblica Amministrazione di una determinata certificazione delle conoscenze informatiche di base quale standard di riferimento non dovrebbe, in ogni caso, comportare di per sé l'esclusione di certificazioni equipollenti, proprio in considerazione del livello comunque "minimo" delle conoscenze che tali certificazioni dovrebbero attestare.

#### **ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE**

Nel corso del 2003 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio volto ad accertare eventuali violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse (LOTTOMATICA-SISAL). Inoltre, sono stati effettuati tre interventi di segna-

zione in merito a disposizioni suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza (SEGNALAZIONE SUL SETTORE DELL'AUTOMOBILISMO SPORTIVO; PARERE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO NEL SETTORE DELLO SPORT; SEGNALAZIONE SUL RIASSETTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE).

#### *LOTTOMATICA-SISAL*

Nel luglio 2003 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Lottomatica Spa e Sisal Spa per presunti comportamenti collusivi nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse. Tale mercato si caratterizza per la presenza di stringenti barriere all'entrata di tipo regolamentare. La possibilità di operarvi è infatti subordinata al necessario ottenimento di concessioni rilasciate dallo Stato, di durata pluriennale e solitamente numericamente limitate. In tale ambito, Lottomatica e Sisal sono i maggiori operatori, detenendo, rispettivamente, quote intorno al 54% e al 20% in termini di valore della raccolta, mentre il terzo operatore, Snai Spa, è presente con una quota di circa il 17%.

L'istruttoria è stata avviata con riferimento a due accordi conclusi da Lottomatica e Sisal, nell'aprile e nel novembre 2002, per la gestione della scommessa Tris, nonché di quelle ad essa assimilabili. In particolare, il primo accordo contemplava l'impegno di Lottomatica a favorire l'entrata di Sisal nell'attività di raccolta della scommessa Tris, prevedendo che, nei punti vendita in cui le reti delle due imprese si sovrapponevano, la raccolta avvenisse anche attraverso i terminali Sisal. Tale risultato è stato poi rafforzato con l'accordo stipulato nel novembre 2002, con cui Sisal si è impegnata a supportare la società Twin, controllata da Lottomatica, nell'attività di recupero dei crediti dai ricevitori, nonché a corrispondere a questa il 50% delle eventuali mancate riscossioni. A seguito della conclusione di tali accordi, Sisal è divenuta il quarto operatore abilitato ad accettare le scommesse di gioco Tris, unitamente a Lottomatica, Snai e Twin.

Nel medesimo provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità ha altresì ipotizzato che il coordinamento tra Sisal e Lottomatica potrebbe aver investito l'intero mercato dei giochi e delle scommesse, attraverso una strategia più ampia volta alla ripartizione dello stesso tra le due imprese e suscettibile di ostacolare l'entrata di altri operatori. Al riguardo, una conferma della più ampia portata della strategia collusiva perseguita da Lottomatica e Sisal deriverebbe dal coordinamento delle condotte da esse attuato per la partecipazione alla selezione indetta nell'aprile 2003 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per il rilascio della concessione avente ad oggetto la gestione dei concorsi pronostici a base sportiva. In tale occasione, le due società avrebbero, infatti, posto in essere una ripartizione dei punti vendita abilitati alla raccolta di tali scommesse, concordando di garantire a Lottomatica l'affiliazione della quasi totalità dei punti vendita (totricevitori e tabaccai) che, in mancanza della stra-

tegia collusiva, avrebbero probabilmente scelto di affiliarsi a Sisal. L'istruttoria è, dunque, volta ad accertare se i comportamenti di Lottomatica e Sisal, nel segmento della scommessa Tris e in quello dei concorsi pronostici a base sportiva, siano finalizzati ad una ripartizione del mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse, in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2004 l'istruttoria è in corso.

#### *SEGNALAZIONE SUL SETTORE DELL'AUTOMOBILISMO SPORTIVO*

Nell'aprile 2003 l'Autorità ha trasmesso una segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle attività produttive e al Presidente del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in relazione ad alcune distorsioni della concorrenza nel settore dell'automobilismo sportivo diverso dalla Formula 1, derivanti in particolare dalla composizione degli organi dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e dal suo operato quale federazione nazionale competente per le discipline dell'automobilismo sportivo. In particolare, il Consiglio Generale dell'ACI ha istituito, per un più efficace perseguimento degli scopi statuari, la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), che, a sua volta, esplica la propria attività attraverso due organi: il Consiglio Sportivo Nazionale (CSN) e il Comitato Esecutivo (CE), competenti ad assumere decisioni di natura regolamentare su taluni rilevanti profili del settore dell'organizzazione delle gare, quali il rilascio delle licenze, la definizione del calendario sportivo nazionale e la gestione dello sfruttamento commerciale delle attività agonistiche. Sia il CSN che il CE sono composti da soggetti che rappresentano i principali operatori del settore (piloti, scuderie, società automobilistiche), nonché da rappresentanti dell'Associazione Italiana Circuiti Automobilistici (AICA), che riunisce la quasi totalità dei proprietari dei circuiti presenti in Italia, i quali svolgono allo stesso tempo attività di organizzazione delle gare.

Al riguardo, l'Autorità ha rilevato come la commistione in capo ai medesimi soggetti della qualità di operatori commerciali e di membri di organismi deputati alla regolamentazione di importanti fasi dell'attività economica del settore determini una situazione di potenziale distorsione della concorrenza. Atteso, infatti, che il CSN e il CE sono competenti ad assumere, tra l'altro, decisioni in materia di determinazione del calendario nazionale e individuazione dei soggetti ammessi ad organizzare gare di campionato, la presenza al loro interno degli esponenti dell'AICA rappresenta un potenziale e significativo ostacolo per gli organizzatori delle gare di campionato italiano non aderenti all'AICA ad ottenere l'accesso al calendario nazionale stabilito dalla CSAI. Inoltre, la CSAI ha utilizzato il proprio potere di regolamentazione per avocare a sé e svolgere in esclusiva un'attività commerciale di rilievo quale è quella della promozione commerciale delle gare, impedendo così che la medesima attività fosse svolta da altri soggetti presenti nel mercato. Al riguardo, l'Autorità ha affermato che la compresenza in capo alla CSAI del potere